



Fisac Cgil
Credito Cooperativo

Informazioni FISAC

Informazioni FISAC

Foglio interno per
l'informazione agli
iscritti - OTTOBRE '05 -
num. 2 20 ott. 2005

Banca delle ore

Cosa cambia con l'accordo di rinnovo del CCNL del 27 settembre 2005

Con l'art 33 dell'accordo di rinnovo del 27 settembre 2005 si è convenuto di modificare l'articolo 127 del CCNL del 7 dicembre 2000, regolante l'istituto della banca delle ore e lavoro straordinario, variando i criteri di recupero delle ore confluite in banca delle ore, comprese le 23 ore annuali di riduzione dell'orario (art. 118 CCNL 7 12 2000), prevedendo un prolungamento dei tempi di recupero delle stesse fino a 24 mesi e più precisamente:

- ❖ da 4 a 6 mesi il periodo entro il quale il recupero può essere effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;
- ❖ da 10 a 24 mesi il termine entro il quale il predetto recupero viene effettuato previo preavviso da parte del lavoratore, che, si ricorda, è pari a:
 - 1 giorno lavorativo per il caso di recupero orario
 - 5 giorni lavorativi per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni
 - 10 giorni lavorativi per il caso di recupero superiore a 2 giorni

prevedendo inoltre che, per le sole "ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro" e non anche, dunque, le 23 ore annue di riduzione d'orario (art. 118), trascorso il termine di 24 mesi, l'azienda, nei successivi 6 mesi, ne fisserà il recupero, previo accordo con il lavoratore. In difetto di accordo l'azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione delle stesse, da ciò deriva nella pratica il principio di non perdibilità delle ore relative alle prestazioni aggiuntive riversate in banca delle ore.

E' opportuno segnalare che i predetti nuovi criteri di recupero trovano applicazione anche per quanto già confluito in banca delle ore ed i cui termini per la fruizione non siano scaduti al 27 settembre 2005, con l'evidente prolungamento dei termini in scadenza, tenendo conto del tempo già trascorso.

Al termine del periodo dei 30 mesi, in via eccezionale, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta, l'Azienda può provvedere a liquidare le prestazioni aggiuntive in riferimento alle sole ore di flessibilità, con esclusione delle 23 ore rivenienti dalla riduzione d'orario fino alla 50° ora, che non sia stato possibile recuperare secondo i criteri sopra descritti, erogando, in sostituzione, corrispondenti quote orarie di retribuzione con la relativa maggiorazione. Tale eventualità ha natura eccezionale e transitoria e fatti salvi accordi già stipulati in materia a livello locale o aziendale, alla data del 27 settembre 2005

E' stato inoltre previsto che:

- ❖ il lavoratore possa verificare periodicamente il numero delle ore aggiuntive da lui eseguite;
- ❖ le Federazioni locali debbano comunicare mensilmente alle Organizzazioni sindacali locali il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo effettuate per singola BCC, nell'ambito di ogni ufficio, servizio dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.

Nella nuova formulazione della disposizione transitoria le parti hanno condiviso che per dare piena attuazione alla disciplina contrattuale della banca delle ore non si può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca delle ore. Si è inoltre convenuto che per le ore di prestazioni aggiuntive ancora accantonate a banca delle ore e non recuperate, si darà luogo a livello locale (anche per una sola Azienda) o aziendale (per le sole aziende in cui si effettua contrattazione di secondo livello) ad un confronto finalizzato ad individuare soluzioni condivise.



Tablelle esemplificative

24 mesi per il recupero delle ore confluite in banca delle ore per:

Prestazioni aggiuntive 50 ore annue
(senza riversamento della riduzione
oraria)
Prestazioni aggiuntive 27 ore annue +
riversamento delle 23 ore annue di
riduzione oraria
Prestazioni aggiuntive 27 ore annue +
ulteriori 50 ore + riversamento delle
23 ore annue di riduzione oraria
Prestazioni aggiuntive 50 ore annue
+ ulteriori 50 ore

da 4 a 6 mesi il periodo entro il quale il recupero può essere
effettuato previo accordo tra azienda e lavoratore;

da 10 a 24 mesi il termine entro il quale il predetto recupero
viene effettuato previo preavviso da parte del lavoratore, che,
si ricorda, è pari a:

1 giorno lavorativo per il caso di recupero orario

5 giorni lavorativi per il caso di recupero tra 1 e 2
giorni

10 giorni lavorativi per il caso di recupero superiore a 2 giorni

Le 23 ore annue di riduzione oraria vanno assolutamente godute entro il termine di 24 mesi

Dopo 24 mesi ulteriori 6 mesi per le ore non ancora godute rivenienti da:

Prestazioni aggiuntive 50 ore annue
(senza riversamento della riduzione
oraria)
Prestazioni aggiuntive 27 ore annue
Prestazioni aggiuntive 27 ore annue +
ulteriori 50
Prestazioni aggiuntive 50 ore annue +
ulteriori 50

In questo periodo l'azienda, fissa il recupero, previo accordo
con il lavoratore. In assenza di accordo l'azienda deve
provvedere ad indicare, entro il medesimo periodo, i tempi di
fruizione.

Esempi applicabili già alle ore confluite in banca delle ore nell'anno 2005

Per le 23 ore di riduzione oraria

Fruibili con le modalità previste dall'accordo di rinnovo
scadenza 31 dicembre 2006 (24 mesi dal 1 gennaio 2005)

Per le ore rivenienti dalle prestazioni
aggiuntive, quale sia l'opzione scelta
dal lavoratore:

27 ore annue (*);

50 ore annue (**);

77 ore annue (*);

100 ore annue (**)

(*) con riversamento delle 23 ore di riduzione
oraria

(**) senza riversamento delle 23 ore di
riduzione oraria

Esempio:

Le prestazioni aggiuntive effettuate il 3 gennaio 2005 (se non
fruite alla data del 27 settembre 2005) saranno fruibili entro il
3 gennaio 2007 (24 mesi dalla data di riversamento) con le
modalità previste, e successivamente per ulteriori 6 mesi (fino
al 03 luglio 2007) con l'onere a carico dell'azienda di
programmare e rendere effettiva la fruizione entro tale
periodo.

Nella pratica si esplica quindi il principio della non perdibilità.

Un fraterno saluto.

Coordinamento Nazionale Credito Cooperativo

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento vi preghiamo di contattare i rappresentanti sindacali aziendali della FISAC CGIL